

c)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 giugno 1991, n. 18 1)

Regolamento per il recepimento delle norme previste dall'accordo sull'introduzione dell'orario flessibile per il personale degli uffici provinciali
1991

1. (Ambito di applicazione)

(1) Il presente accordo disciplina il rilevamento dell'orario di servizio e l'introduzione dell'orario flessibile negli uffici dell'amministrazione provinciale. Presupposto per l'introduzione dell'orario flessibile è il rilevamento elettronico dell'orario di servizio.

(2) L'orario flessibile con rilevamento elettronico dell'orario di servizio sarà, in quanto ciò appare opportuno per cause tecniche e di costi, esteso gradatamente a possibilmente tutti gli uffici provinciali e trova applicazione per tutti i dipendenti degli uffici medesimi.

(3) Qualora particolari esigenze impongono l'introduzione di turni di lavoro, l'orario flessibile trova applicazione solamente per le fasce orarie non vincolate.

(4) Per i restanti servizi continua a trovare applicazione la disciplina sull'articolazione degli orari di cui all'ordine di servizio dell'Assessore al personale dd. 19 marzo 1986, n. IP/4/1986.

2. 2)

3. (Personale con figli di età minore all'anno (orario ridotto))

(1) I periodi di riposo (nella misura di due ore al giorno ai sensi dell'articolo 10 della legge 1204/71) possono essere usufruiti anche nelle fasce vincolate.

4. (Computo delle assenze di intera o di mezza giornata)

(1) In caso di assenza dal servizio si applicano le seguenti regole:

a) Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno

- assenza per l'intera giornata 7 ore e 36 minuti al giorno (38 ore settimanali in 5 giorni lavorativi)
- assenza per mezza giornata di mattina 4 ore e 24 minuti
- assenza per mezza giornata di pomeriggio 3 ore e 12 minuti

b) Personale con rapporto a tempo parziale

- articolazione orizzontale di mattina o di pomeriggio
3 ore e 48 minuti
- articolazione verticale
7 ore e 36 minuti per giornata
3 ore e 48 minuti per mezza giornata

c) Personale con orario di lavoro ridotto

- assenza per un'intera giornata
5 ore e 36 minuti per giornata
- assenza per mezza giornata di mattina
3 ore e 24 minuti
- assenza per mezza giornata di pomeriggio
2 ore e 12 minuti

5. (Brevi assenze durante l'orario di servizio)

(1) Assenze per motivi personali (36 ore):

I dipendenti possono essere autorizzati di assentarsi dal lavoro durante la fascia vincolata dell'orario di servizio per un massimo di 36 ore all'anno (articolo 20 della legge provinciale 54/88). Le relative assenze devono essere recuperate.

(2) Pausa del caffè:

Per la pausa del caffè il dipendente ha a disposizione un massimo di 15 minuti per giornata di lavoro; la relativa assenza fino a tale limite massimo viene calcolata come servizio.

(3) Visite mediche e cure:

Le visite mediche e le cure mediche sono considerate assenze per malattia.

6. (Periodo di calcolo)

(1) Il periodo di calcolo è riferito al singolo mese. Il conteggio è previsto nell'arco di un mese. Il saldo orario positivo o negativo non può superare i seguenti limiti massimi:

a) personale a tempo pieno:

+/- 8 ore al mese

b) personale a tempo parziale:

+/- 4 ore al mese

c) personale con orario ridotto

+/- 6 ore al mese

(2) In caso di superamento del limite del saldo orario positivo (+8/+4/+6) il saldo che supera tale limite è trasformato in ore di lavoro straordinario qualora il relativo dipendente è stato preventivamente autorizzato di prestare lavoro straordinario e la rispettiva autorizzazione risulta immessa nel sistema automatizzato.

(3) Il superamento del limite del saldo orario negativo (-8/-4/-6) equivale ad un'assenza ingiustificata dal servizio. Il superiore può avviare la procedura per la riduzione dello stipendio ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7.

7. 3)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁾ Pubblicato nel B.U. 6 agosto 1991, n. 34.

²⁾ Omissis; vedi l'art. 10 del contratto collettivo 28 agosto 2000.

³⁾ Omissis.